

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 665/AV1 DEL 28/06/2017**

Oggetto: [AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DELLA POTES ESTIVA A GABICCE MARE (PU), PER LE ESIGENZE DELL'AREA VASTA N.1.]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 09/06/2017, allegato alla presente determina di cui è parte integrante, nonché gli atti ivi richiamati, concernenti l'appalto in oggetto;
2. di aggiudicare, in via definitiva, all'operatore economico CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU) l'affidamento del servizio di trasporti sanitari relativo all'attivazione di una Postazione Territoriale dell'Emergenza Sanitaria (Potes) per la stagione estiva 2017 a Gabicce Mare (PU), secondo quanto descritto nel documento istruttorio e alle condizioni previste dallo schema di contratto allegato che è parte integrante della presente determina;
3. di stabilire che l'affidamento avrà una durata prevista dal 15/06/2017 fino al 10/09/2017;
4. di imputare il costo presunto di € 26.215,00 (iva esente) sul conto 0505030101 "Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza" del bilancio d'esercizio dell'ASUR, compatibilmente con il budget assegnato all'Area Vasta 1, come da determina n. 314 del 25/05/2017.;
5. di stabilire che l'aggiudicazione di cui sopra potrà essere revocata qualora, a seguito della documentazione che l'ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipulazione del contratto;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

8. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi", per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 26.215,00.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati, quale parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
- L.R. 11 aprile 2001, n. 6, concernente "Criteri gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36: 'Sistema di emergenza sanitaria'"
- Deliberazione G.R. n. 301 del 29/03/2017
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente "Nuovo Codice Appalti"

Motivazione

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l'altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).

Premesso quanto sopra, con nota prot. 30/17 in data 02/05/2017, il dirigente responsabile della Centrale Coordinamento Trasporti dell'Area Vasta 1 nonché direttore della Centrale Operativa "118 Pesaro Soccorso", dott. Alessandro Bernardi, ha richiesto l'attivazione di una Postazione Territoriale dell'Emergenza Sanitaria (Potes) nel comune di Gabicce Mare (PU) per il periodo estivo 2017, nei termini e con le caratteristiche sotto indicati/e:

- postazione temporanea h12 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 - tutti i giorni;
- postazione temporanea h12 dalle ore 20:00 del venerdì e sabato fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

Modalità di svolgimento:

- durata del servizio: dal 15/06/2017 al 10/09/2017
- automezzo a disposizione: ambulanza di soccorso avanzato - A-ALS
- equipaggio: autista soccorritore (+ infermiere fornito dall'ASUR)

In data 12/05/2017 l'U.O.C. Acquisti e Logistica ha avviato interpello ai fini dell'affidamento diretto del servizio in convenzione alle croci volontarie, come stabilito dall'art. 1, comma 4, della L.R. 6/2011 e dalla DGRM 301/2017 e con i criteri di rimborso previsti dalla determina ASURDG 900/2014, richiedendo la disponibilità ad eseguire il servizio alle seguenti associazioni:

- ANPAS Comitato Regionale Marche con sede a Falconara Marittima (AN);
- P.A. CROCE EUROPA VALCONCA di Mercatino Conca (PU);
- CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato provinciale di Pesaro e Urbino con sede a Pesaro (PU).

Alla data del 22/05/2017, termine per l'invio delle manifestazioni di interesse, nessuna associazione ha comunicato la disponibilità ad eseguire il servizio, per cui l'interpello è risultato deserto. Croce Rossa Italiana e Croce Europa Valconca P.A. hanno altresì inviato nota in cui comunicavano di essere impossibilitate ad eseguire il servizio alle condizioni di rimborso previste dalla determina ADSUR DG 900/2014, perché economicamente non convenienti (note ns. prot. n. 43026|22/05/2017|ASURAV1|PROAV1|A e n. 45180|30/05/2017|ASURAV1|PROAV1|A).

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) della L.R. 6/2011 e dell'art. 8 della DGRM 301/2017 si è convenuto pertanto di attivare procedura per affidamento di servizio sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito «Codice»), a lotto unico e al prezzo più basso ai sensi dell' art. 95 del Codice.

In data 26/05/2017 è stato pubblicato sul sito dell'Area Vasta n. 1 – sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Concorsi, Gare ed appalti" – l'avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari, relativo all'attivazione di una Postazione Territoriale dell'Emergenza Sanitaria (Potes) per la stagione estiva 2017 a Gabicce Mare (PU), con il termine per l'invio della manifestazione d'interesse a presentare offerta entro le ore 13:00 del 05/06/2017.

Entro il termine sopra indicato, hanno presentato manifestazione d'interesse a presentare offerta per il servizio in oggetto i seguenti operatori economici:

- ONE EMERGENZA Soc. Coop. Sociale onlus di Catania, in data 31/05/2017;
- P.A. ANTARES onlus di Fano (PU), in data 04/06/2017;
- BLU PUBBLICA ASSISTENZA onlus di Falconara Marittima (AN), in data 05/06/2017;
- CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU), in data 05/06/2017.

In data 06/06/2017 sono stati invitati a presentare offerta, per l'appalto del servizio in oggetto, gli operatori economici rispettivamente sotto indicati:

- P.A. ANTARES onlus di Fano (PU);
- CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU);
- ONE EMERGENZA Soc. Coop. Sociale onlus di Catania;
- BLU PUBBLICA ASSISTENZA onlus di Falconara Marittima (AN).

Entro il termine stabilito delle ore 13:00 del giorno 09/06/2017 ha presentato offerta il seguente operatore economico:

- CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU).

Con verbale del 09/06/2017, che si allega quale parte integrante della presente determina, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica presentata dall'unico offerente, ritenuta valida, a seguito della quale è risultato aggiudicatario provvisorio l'operatore economico CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU) che ha presentato l'offerta al prezzo più basso, per un importo complessivo dell'affidamento di € 26.215,00.

In pendenza della verifica dei requisiti generali ex art. 80 del Codice e della stipula del contratto, trovandosi l'ASUR nella necessità di attivare il servizio in data 15/06/2017, con lettera di posta elettronica certificata (ns. prot. 48435|09/06/2017|ASURAV1|ACL|P) si è richiesto all'aggiudicatario provvisorio l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, nelle modalità previste dallo schema di contratto allegato alla lettera d'invito e come da impegno sottoscritto inviato unitamente all'offerta economica.

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

Il costo presunto relativo al servizio di vigilanza armata è determinato in Euro 26.215,00 (IVA esente), da imputare sul bilancio dell'ASUR - Area Vasta 1, per l'esercizio di relativa pertinenza.

L'aggiudicatario CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di mercatino Conca (PU) ha praticato nell'offerta economica un ribasso unico del 25,10%, consentendo un risparmio di € 8.785,00 rispetto all'importo presunto stabilito a base di gara.

In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente Amministrativo *facente funzioni* dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AV1 e

responsabile dell'istruttoria il dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore amm.vo-professionale in servizio presso la stessa U.O.C. sopra indicata.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 09/06/2017, allegato alla presente determina di cui è parte integrante, nonché gli atti ivi richiamati, concernenti l'appalto in oggetto;
2. di aggiudicare, in via definitiva, all'operatore economico CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU) l'affidamento del servizio di trasporti sanitari relativo all'attivazione di una Postazione Territoriale dell'Emergenza Sanitaria (Potes) per la stagione estiva 2017 a Gabicce Mare (PU), secondo quanto descritto nel documento istruttorio e alle condizioni previste dallo schema di contratto allegato che è parte integrante della presente determina;
3. di stabilire che l'affidamento avrà una durata prevista dal 15/06/2017 fino al 10/09/2017;
4. di imputare il costo presunto di € 26.215,00 (iva esente) sul conto 0505030101 "Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza" del bilancio d'esercizio dell'ASUR, compatibilmente con il budget assegnato all'Area Vasta 1, come da determina n. 314 del 25/05/2017;
5. di stabilire che l'aggiudicazione di cui sopra potrà essere revocata qualora, a seguito della documentazione che l'ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto alla stipulazione del contratto;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.
8. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi", per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 26.215,00.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Uguccioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

POTESGABICCE2017DAGGAV1
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compatibili con il budget provvisorio 2017 assegnato all'Area Vasta 1 con determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- verbale di apertura dei preventivi di spesa del 09/06/2017;
- schema di contratto.

PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE DI UNA POTES ESTIVA A GABICCE MARE (PU) PER LE ESIGENZE DELL’AREA VASTA N. 1.

VERBALE DI APERTURA DEI PREVENTIVI DI SPESA

Il giorno 09/06/2017 alle ore 13:15, presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica c/o la sede operativa sopra indicata, si è proceduto all’apertura dei preventivi di spesa, pervenuti per l’affidamento del servizio in oggetto.

Sono presenti:

1.	dott. Claudio Montalbini	Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica AV1	Responsabile Unico del Procedimento
2.	dott. Matteo Ugucioni	Collaboratore Amministrativo-professionale U.O.C Acquisti e Logistica AV1	Responsabile dell’Istruttoria e verbalizzante
3.	dott. Michele Fraticelli	Collaboratore Amministrativo-professionale U.O.C Acquisti e Logistica AV1	Presente alle operazioni

Premesso che:

- ⇒ in data 26/05/2017 è stato pubblicato sul sito dell’Area Vasta n. 1 – sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Concorsi, Gare ed appalti” – un avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporti sanitari, relativo all’attivazione di una Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria (Potes) per la stagione estiva 2017 a Gabicce Mare (PU), con il termine per l’invio della manifestazione d’interesse a presentare offerta entro le ore 13:00 del 05/06/2017;
- ⇒ entro il termine sopra indicato, hanno presentato manifestazione d’interesse a presentare offerta per il servizio in oggetto i seguenti operatori economici:
 - ONE EMERGENZA Soc. Coop. Sociale onlus di Catania, in data 31/05/2017;
 - P.A. ANTARES onlus di Fano (PU), in data 04/06/2017;
 - BLU PUBBLICA ASSISTENZA onlus di Falconara Marittima (AN), in data 05/06/2017;
 - CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU), in data 05/06/2017;
- ⇒ con lettere di posta elettronica certificata (PEC) ns. prot. nn. 46960, 46970, 46992 e 47056, in data 06/06/2017, è stato richiesto preventivo di spesa, per l’appalto del servizio in oggetto, agli operatori economici rispettivamente sotto indicati:
 - P.A. ANTARES onlus di Fano (PU);
 - CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU);
 - ONE EMERGENZA Soc. Coop. Sociale onlus di Catania;
 - BLU PUBBLICA ASSISTENZA onlus di Falconara Marittima (AN);
- ⇒ che nella richiesta di preventivo è stato previsto l’affidamento dell’appalto a lotto unico, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- ⇒ che entro il termine stabilito delle ore 13:00 del giorno 09/06/2017 hanno presentato offerta le seguenti imprese:
 - CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca (PU);

SI PROCEDE

- ⇒ all’apertura del plico pervenuto e alla verifica dei documenti allegati all’offerta economica, dando atto che l’operatore ha presentato la documentazione indicata nella richiesta di preventivo;
- ⇒ all’apertura dell’offerta economica, la quale viene controfirmata su ciascun foglio dal Responsabile del Procedimento, dal segretario verbalizzante e dal funzionario presente, e a dare lettura del prezzo praticato dall’operatore economico, riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale, di cui è parte integrante;

SI DÀ ATTO

- ⇒ che l'offerta pervenuta da CROCE EUROPA VALCONCA P.A. di Mercatino Conca è ritenuta valida;
- ⇒ di riservarsi di valutare la congruità dell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016, previa richiesta di ulteriori elementi giustificativi dell'offerta;

SI PROCEDE

- ⇒ ad inviare all'operatore economico aggiudicatario provvisorio CROCE EUROPA VALCONCA P.A. richiesta di avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, in pendenza della verifica dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento necessaria ai fini della stipula del contratto.

Per quanto sopra, ultimate le predette operazioni, è stato redatto il presente verbale, composto di n. 3 (*tre*) pagine, comprensive di n. 1 pagina di allegati che fa parte integrante dello stesso verbale, in carta libera per uso amministrativo, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL FUNZIONARIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTE AFFIDAMENTO SERVIZIO POTES ESTIVA A GABICCE MARE PER IL 2017

Pos	DESCRIZIONE SERVIZIO	PREVISIONE SPESA IMPORTO A BASE DI GARA	1 CROCE EUROPA VALCONCA P.A.	
			rib. %	IMPORTO TOTALE
1	Servizio di POTES estiva 2017 a Gabicce Mare (PU)	35.000,00	25,10%	26.215,00
TOTALE IMPORTO				26.215,00
PREZZO PIU' BASSO		26.215,00	AGG	

Contratto n. 2017-2348

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTAZIONE TERRITORIALE DELL’EMERGENZA SANITARIA (POTES) ESTIVA A GABICCE MARE (PU).

In esecuzione della determina n. ___/AV1 in data ___/___/2017, esecutiva, tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Claudio Montalbini, nato ad Ancona (AN) il 30.10.1969, in qualità di Dirigente U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1, che agisce nell’esercizio della delega conferita dal Direttore dell’Area Vasta n. 1 con combinato disposto di cui alla determina n. 417/DAV1 del 10.04.2012 e alla determina di incarico di sostituzione n. 291 del 27.03.2015, (di seguito denominata «ASUR»)

e

l’operatore economico CROCE EUROPA VALCONCA P.A., con sede a Mercatino Conca (PU) - Via Roma n. 12, codice fiscale 91011530416, rappresentato da _____, nato/a _____ il _____, in qualità di _____, (di seguito denominato «Prestatore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria a Gabicce Mare (PU) per la stagione estiva 2017, occorrente all’Area Vasta n. 1 per l’espletamento delle proprie attività istituzionali.

2. Ai fini del presente contratto s’intende:

- a) per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
- b) per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1, con sede in via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU);
- c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento;
- d) per «CCT»: la Centrale Coordinamento Trasporti dell’Area Vasta n. 1;
- e) per «URP»: l’U.O.C. “Area Comunicazione, Formazione e URP” dell’Area Vasta n. 1;
- f) per «Potes»: Postazione Territoriale dell’Emergenza Sanitaria;
- g) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;
- h) per «Regolamento»: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Potes estiva a Gabicce Mare (PU) dev’essere espletato secondo le esigenze operative definite dal Direttore della Centrale operativa Pesaro Soccorso 118, nei termini sotto riportati:

- a) postazione temporanea h12 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 – lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
- b) postazione temporanea h24 dalle ore 20:00 rispettivamente del venerdì e del sabato fino alle 20:00 del giorno successivo.

2. Il servizio dev’essere svolto con le seguenti modalità:

- a) durata del servizio: dal 15/06/2017 al 10/09/2017;
- b) automezzo a disposizione: ambulanza di soccorso avanzato - A-ALS;
- c) equipaggio: autista soccorritore [l’infermiere è fornito dall’ASUR].

3. Il Prestatore deve garantire, tramite automezzi idonei e personale adeguatamente qualificato e formato, il servizio di trasporti sanitari richiesto nei commi 1. e 2. del presente articolo, con le modalità organizzative

disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di trasporti sanitari in emergenza.

4. In ogni caso, il Prestatore farà capo alla CCT per ogni eventuale ulteriore indicazione e/o dettaglio relativamente all'organizzazione e all'espletamento del servizio e la disciplina del personale.

5. Per quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato ed è impegnativo per il Prestatore quanto dichiarato nell'offerta presentata dal Prestatore stesso.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata a decorrere dal 15/06/2017 fino al 10/09/2017.

2. In caso di ritardo nell'inizio del servizio per causa non imputabile al Prestatore, il contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio, fino alla data prevista e ad un prezzo ricalcolato proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato.

ART. 4. PREZZO

1. L'importo del contratto per l'esecuzione del servizio è di € 26.215,00 (IVA esente).

2. Il prezzo sopra indicato è comprensivo di tutte le prestazioni e servizi elencati all'art. 2 e degli oneri previsti dall'art. 9 del presente contratto; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.

ART. 5. PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e specializzato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.

2. Il Prestatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell'AV, dell'idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.

3. Il Prestatore ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno di segnalare all'URP, con preavviso di giorni 3 (*tre*), ogni successiva variazione.

4. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi dell'AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l'esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

5. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l'AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

6. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall'AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell'ambito di ogni presidio compreso nell'oggetto del contratto.

7. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.

ART. 6. REFERENTE DEL PRESTATORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare una persona in qualità di «Responsabile», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che deve essere a disposizione dell'AV per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la

funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti.

2. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile all'AV, prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.

3. Nell'esecuzione del contratto, il Prestatore farà capo esclusivamente:

- a) alla CCT per quanto riguarda l'organizzazione e l'espletamento del servizio e la disciplina del personale;
- b) all'URP per la parte amministrativa e contabile.

ART. 7. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell'esecuzione del contratto, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa adeguata al servizio svolto, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore.

2. Il personale del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR e/o dall'AV per il proprio personale, in particolare deve:

- a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell'orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con la CCT e/o l'URP;
- b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- c) prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUR/AV.

3. Il Prestatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i membri del proprio personale che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti; le segnalazioni e le richieste dell'ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.

ART. 8. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.

2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente all'URP qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.

3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.

4. La sorveglianza da parte dell'AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.

5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASUR, invocando la responsabilità del committente, l'ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV s'impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

ART. 9. ONERI DEL PRESTATORE

1. Sono a totale carico del prestatore i seguenti obblighi:

- a) riparazioni, manutenzioni ed eventuali sostituzioni delle ambulanze e delle attrezzature sulle stesse installate;
- b) spese di gestione delle ambulanze (carburante, assicurazioni, ecc.);
- c) divise (compreso lavaggio) per autisti/soccorritori dipendenti del Prestatore;
- d) biancheria necessaria, a qualsiasi titolo, per ogni singolo automezzo, compreso il lavaggio;

- e) dispositivi e presidi medico-chirurgici soggetti a consumo o scadenza;
- f) contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

ART. 10. ASSICURAZIONI

1. Il Prestatore dovrà stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'ASUR.

2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

ART. 11. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti obbligatori:

- a) trasmettere copia conforme della documentazione relativa ad accreditamento e autorizzazione al trasporto sanitario e delle certificazioni di idoneità relative agli automezzi utilizzati per i trasporti sanitari, rilasciate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- b) restituire copia del DUVRI preliminare inviato al Prestatore unitamente alla lettera d'invito, debitamente compilato nella parte relativa alle informazioni richieste alla ditta appaltatrice.
- c) comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio;
- d) comunicare il nominativo del "Responsabile", ai sensi dell'art. 6, comma 1;
- e) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto.

ART. 12. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Il Prestatore emetterà fattura al termine di ogni mese del periodo contrattuale, secondo il canone d'affidamento risultante dal ribasso offerto e per un importo proporzionale agli effettivi giorni di servizio della mensilità di riferimento.

2. La fattura emessa dovrà:

- a) indicare il numero e la data dell'ordine;
- b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
- c) essere spedita al seguente indirizzo:
- ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano PU;

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

ART. 13. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z851ECD54F .

ART. 14. PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l'ASUR potrà applicare le seguenti penali:

a) per ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, una penale in misura pari a € 1.000,00 (*mille*) per ogni giorno di ritardo;

b) per inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal contratto, una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di € 1.000,00 (*mille*);

c) per inadempienze gravi, una penale fino a un massimo di € 1.000,00 (*mille*) per ogni singolo inadempimento, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.

2. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

3. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese del Prestatore.

4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 3(*tre*), mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

5. L'importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso-facto et jure", mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC), con esclusione di ogni altra formalità legale.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR di acquistare in danno del Prestatore.

5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatta *pro quota* alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a

conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART. 17. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione del presente affidamento, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR/AV, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra l'ASUR e il Prestatore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. Nell'esecuzione dell'appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR - Area Vasta n. 1", trasmesso unitamente al contratto.

3. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi a carico dell'ASUR.

ART. 18. SUBAPPALTO

1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19. GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di € 2.621,50, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante ⁽¹⁾ _____ n. _____ del ___/___/2017, emessa da _____.

2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 103, comma 4 del Codice).

3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla scadenza degli obblighi contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (*venti*) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASUR. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice; altresì il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Prestatore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

ART. 20. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

¹⁾ Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

ART. 21. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

ART. 22. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
 - a) all'offerta economica del Prestatore del 07/06/2017, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
 - b) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - c) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 23. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:
 - a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524 - PEC: areavasta1.asur@emarche.it;
 - b) Croce Europa Valconca P.A. - via _____ - _____

Fano, li _____

_____, li _____

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Dirigente Amministrativo f.f.
U.O.C. Acquisti e Logistica
dott. Claudio Montalbini

CROCE EUROPA VALCONCA P.A.
Il Legale Rappresentante
Sig. _____
(timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 3 (*Durata del contratto*), l'art. 5 (*Personale del Prestatore*), l'art. 8 (*Responsabilità del Prestatore*), l'art. 9 (*Oneri del Prestatore*), l'art. 10 (*Assicurazioni*), l'art. 12 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 13 (*Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 14 (*Penali*), l'art. 15 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 18 (*Subappalto*), l'art. 20 (*Foro competente*).

CROCE EUROPA VALCONCA P.A.
Il Legale Rappresentante
Sig. _____
(timbro e firma)

Allegati:

- Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR - AV1
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)